ART. 48-*BIS*, DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602 ("DISPOSIZIONI SUI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI")

DI MANFREDO SASSOLI DELLA ROSA

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Evoluzione normativa dell'art. 48-*bis*, del D.P.R. n. 602/1973. 3. Ambito applicativo dell'art. 48-*bis*: le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni. 4. Profili di illegittimità dell'art. 48-*bis*.

1. Premessa

Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63, del 14 marzo 2008, è stata data definitiva attuazione all'art. 48-*bis*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica.

Più precisamente, l'art. 48-*bis*, del D.P.R. n. 602/1973 – introdotto dal legislatore al fine di contrastare il fenomeno della cosiddetta "evasione da riscossione" – dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165[1] e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, devono verificare, anche in via telematica, se il beneficiario risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso affermativo, è previsto che i "soggetti pubblici" non procedano al pagamento e segnalino tale circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.[2]

---

[1] Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, "*Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*".

[2] A decorrere dal 1° ottobre 2006, a seguito della soppressione del Servizio Nazionale della riscossione affidato ad aziende concessionarie, le attività di esazione sono state attribuite all'Agenzia delle Entrate che le esercita mediante la società Equitalia S.p.A., i cui soci sono l'Agenzia delle Entrate stessa, con una partecipazione pari al 51 per cento del Capitale Sociale, e l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), con una partecipazione pari al 49 per cento.

2. Evoluzione normativa dell'art. 48-bis, del D.P.R. n. 602/1973

L'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 – convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286 – ha inserito il nuovo articolo 48-*bis* ("*Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni*") nell'impianto normativo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

L'originaria formulazione della disposizione in commento, testualmente, recitava: "*1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.*

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1".

Sebbene il comma 2, dell'art. 48-*bis*, subordinasse l'entrata in vigore della norma all'adozione di uno specifico decreto di attuazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – rinviando alla Deliberazione n. 10 del 14 maggio 2007 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Basilicata – sostenne, invero del tutto improvvidamente, "*l'immediata applicabilità delle disposizioni in esame; pertanto, il precetto contenuto al comma 1, dell'articolo 48-bis, del DPR n. 602 del 1973 non può risultare condizionato dall'emanazione del menzionato regolamento, il quale, a ben vedere, assolve al limitato compito di meglio tracciare le procedure operative per rendere più efficace il dettato normativo, di per sé già attuabile e cogente*" (Circolare 6 agosto 2007, n. 28).[3]

Nelle more dell'emanazione del *supra* citato decreto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva poi tentato di specificare le modalità di attuazione dell'articolo 48-*bis*.

[3] Tale interpretazione ministeriale, censurata da pressoché unanime dottrina, si scontrava, tra l'altro, con l'enunciato normativo di cui al secondo comma dell'art. 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 ("*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*"), secondo cui "*In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti*".

Segnatamente, con la Circolare 6 agosto 2007, n. 28, il Ministero aveva previsto la possibilità per le amministrazioni pubbliche di esperire le opportune verifiche presso Equitalia S.p.A., nella sua qualità di agente della riscossione, ovvero, alternativamente, di acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da accludere al mandato di pagamento, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risultasse l'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento.[4]

Successivamente – anche e soprattutto in esito alla indisponibilità, manifestata proprio da Equitalia S.p.A. a fornire le informazioni richieste – il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Circolare 4 settembre 2007, n. 29, aveva suggerito alle pubbliche amministrazioni di privilegiare l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rispetto all'ipotesi alternativa della verifica diretta presso l'agente della riscossione. Inoltre, si leggeva nella citata Circolare, soltanto "*Qualora, poi, dovesse risultare che i medesimi beneficiari abbiano manifestato, in modo esplicito o per fatti concludenti, l'intendimento di non rendere la richiesta dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione interessata, prima di procedere al pagamento, deve aver provveduto ad effettuare una specifica verifica presso Equitalia S.p.A., in modo di rispettare le finalità perseguite dall'articolo 48-bis*".[5]

---

[4] Equitalia S.p.A. – coerentemente con il tenore letterale della norma – aveva fornito precise istruzioni ai propri associati di non dar corso alle richieste di informazioni, inoltrate dalle amministrazioni pubbliche, circa la sussistenza di eventuali inadempienze, nei confronti dell'Erario, dei beneficiari di pagamenti fintantoché non venisse emanato il regolamento attuativo (cfr. Circolare Equitalia del 9 agosto 2007).

[5] A ben vedere, il comportamento adottato dal Ministero si poneva in palese contrasto con il principio giuridico – legislativamente statuito sia nell'art. 18, della legge 7 agosto 1990, n. 240, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", che, poi, nell'art. 6, della legge n. 212/2000 – in base al quale, proprio nel perseguimento dell'obiettivo della semplificazione dell'azione amministrativa, la pubblica amministrazione non può richiedere ai cittadini dati o notizie di cui essa stessa è già in possesso (in senso conforme, si veda la sentenza n. 16097, pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 6 ottobre 2000).

Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 18, della citata legge n. 240/1990, "*I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare*".

Analogamente, l'art. 6, comma 4, della legge n. 212/2000, dispone che "*Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa*".

A conferma di quanto osservato, giova peraltro ricordare che il D.M. n. 40/2008 ha revocato la possibilità, originariamente prevista, per la Pubblica amministrazione di acquisire dal beneficiario una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti l'insussistenza degli inadempimenti che, eventualmente, legittimerebbero la sospensione del pagamento.

In sede di conversione del D.L. n. 262/2006, avvenuta con la legge 24 novembre 2006, n. 286 (cosiddetto "collegato alla finanziaria 2007"), veniva introdotta una prima correzione al testo originario dell'art. 48-*bis*, concernente l'adozione di un apposito regolamento, in luogo del decreto, per stabilire le modalità di attuazione della norma.[6]

A seguito di tale intervento normativo, il novellato comma 2, dell'art. 48-*bis* così disponeva: "*Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1*".

Con il D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, "*Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*" – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229, del 2 ottobre 2007 – il Governo è intervenuto modificando nuovamente la disciplina normativa contenuta nell'art. 48-*bis*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Segnatamente, l'art. 19, rubricato "*Misure in materia di pagamenti della P.A.*", del citato D.L. n. 159/2007, ha:

a) espressamente condizionato l'operatività della procedura di cui al primo comma dell'art. 48-*bis*, del D.P.R. n. 602/1973, all'entrata in vigore del regolamento attuativo previsto nel successivo secondo comma del medesimo articolo[7] [*art. 19, comma 1, lett. a)]*;
b) eliminato dal novero dei soggetti obbligati alla procedura di verifica di cui all'art. 48-*bis*, del D.P.R. n. 602/1973, le società a prevalente partecipazione pubblica [*art. 19, comma 1, lett. b)*];
c) introdotto la possibilità di modificare la soglia minima di 10.000 euro, aumentandola (in misura comunque non superiore al doppio) ovvero riducendola, anche per il tramite di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze [*art. 19, comma 1, lett. c)*].

---

[6] Il richiamo al concetto di "*regolamento*" si rivela di particolare pregio, posto che i regolamenti di attuazione ed integrazione di cui all'art. 17, comma 1, lett. b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, proprio per la loro capacità di innovare ed arricchire la norma primaria, assumono un concreto rilevo operativo, rivelandosi quale necessario presupposto ai fini dell'applicazione dell'atto normativo avente forza di legge.

[7] Come evidente, tale precisazione disconosce integralmente le precedenti pronunce del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale delle Stato, secondo cui "*non sussistono dubbi circa l'immediata applicabilità delle disposizioni in esame; pertanto, il precetto contenuto al comma 1, dell'articolo 48-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 non può risultare condizionato dall'emanazione del menzionato regolamento, il quale, a ben vedere, assolve al limitato compito di meglio tracciare le procedure operative per rendere più efficace il dettato legislativo, di per sé già attuabile e cogente*" (cfr. Circolare 6 agosto 2007, n. 28 e Circolare 4 settembre 2007, n. 29).

Con la legge 29 novembre 2007, n. 222 – di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 159/2007 – si è giunti all'attuale testo dell'art. 48-*bis*, del D.P.R. n. 602/1973 che, per immediata utilità, si riporta nel seguito:
«*1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.*
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito».
La legge di conversione n. 222/2007, ha dunque soppresso la disposizione di cui al *supra* citato punto *sub b)*, ripristinando l'originaria formulazione della norma che contemplava, tra i soggetti pubblici destinatari dell'obbligo di cui all'art. 48-*bis* anche le società a prevalente partecipazione pubblica.

3. Ambito applicativo dell'art. 48-bis: le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni

L'art. 48-*bis*, del D.P.R. n. 602/1973 – introdotto con il chiaro intento di combattere l'evasione fiscale e rendere più efficiente il sistema di riscossione recuperando somme dovute all'Erario – ha creato, da subito, notevoli difficoltà ed incertezze applicative.
Ciò considerato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la Circolare 29 luglio 2008, n. 22, ha fornito i primi (necessari) chiarimenti, anche di natura esegetica, sulle disposizioni contenute nel D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, concernente le modalità di attuazione dell'art. 48-*bis*, del D.P.R. n. 602/1973.

3.1 Soggetti attivi

Il regolamento (D.M. n. 40/2008) circoscrive l'ambito di applicazione della norma alle amministrazioni pubbliche e alle società a totale partecipazione pubblica; trattasi, più precisamente, di "*tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*" (art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001).
Il "blocco" dei pagamenti non è, dunque, immediatamente operativo nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica.
Sul punto, infatti, l'art. 6, del D.M. n. 40/2008, rubricato "*Rinvio*", dispone espressamente che "*con successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze verrà dettata la disciplina integrativa del presente regolamento per consentire l'attuazione dell'art. 48-bis … omissis … anche nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica*".

3.2 Soggetti passivi e rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni

In base al tenore letterale dell'art. 48-*bis*, non sembrano potersi configurare, *prima facie*, ipotesi di esenzione fondate esclusivamente su criteri soggettivi, attesa l'ampia e generica definizione di "beneficiario" contenuta nella norma e nel relativo regolamento di attuazione.
La disposizione riguarda, dunque, chiunque vanti un credito, a qualunque titolo, nei confronti di uno dei soggetti *supra* indicati, per un importo superiore a 10.000 euro (*i.e.:* fornitori di beni e servizi, professionisti, etc.).
Ciononostante, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella Circolare n. 22/2008, ha specificato che l'art. 48-*bis* non trova applicazione nei confronti dei pagamenti disposti a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese nell'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005).[8]

[8] Sul punto, si veda l'elenco allegato.

Più in generale, il Ministero è dell'avviso che tra le diverse amministrazioni pubbliche – a prescindere dal livello legislativo (ordinario o costituzionale) di riconoscimento giuridico ed essendo, a ben vedere, tutte riconducibili, in modo più o meno diretto, all'unico soggetto pubblico originario e sovrano del territorio, cioè lo Stato – non sussistono quegli obblighi di garanzia e cautela in materia di adempimento delle cartelle di pagamento sottesi alla *ratio* dell'art. 48-*bis*.
Non si ritiene, pertanto, necessario l'espletamento della procedura di verifica di inadempimento nelle ipotesi di pagamenti e, *a fortiori*, di trasferimenti a vario titolo di somme tra soggetti pubblici o a favore di società a totale partecipazione pubblica.[9]

3.3 La procedura di verifica di inadempimento

I soggetti pubblici, prima di effettuare, a qualunque titolo, pagamenti di importi eccedenti l'ammontare di 10.000 euro, sono tenuti a verificare l'eventuale sussistenza di inadempienze da parte del beneficiario trasmettendo, in via telematica, apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A. la quale deve rispondere entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta stessa.[10]
Il soggetto pubblico comunica ad Equitalia Servizi S.p.A. la documentazione contenente i dati anagrafici ed il codice fiscale dell'operatore incaricato di procedere al servizio di verifica, nonché l'indirizzo di posta elettronica cui ricevere le segnalazioni, al fine di consentire a quest'ultimo di procedere alla propria registrazione.
A seguito della procedura di registrazione, Equitalia Servizi S.p.A. assegna all'operatore il codice utenza che, unitamente alla parola chiave scelta dall'operatore stesso, abilita ad accedere al servizio di verifica.

---

[9] Già in data 17 settembre 2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, aveva affermato che "*nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento ed il beneficiario dello stesso siano entrambi amministrazioni (branche) dello Stato, si reputa che non trovi applicazione l'art. 48-bis*".

[10] Come osservato da autorevole dottrina, tale istituto integra ed amplia l'operatività del fermo amministrativo dei pagamenti, perché, mentre di regola il fermo opera ad iniziativa dell'amministrazione creditrice, la nuova norma prevede che siano le amministrazioni debitrici a doversi accertare dell'esistenza di ragioni di credito degli agenti della riscossione nei confronti del potenziale beneficiario del pagamento; a differenza del fermo amministrativo classico, però, la nuova procedura è più rigorosa, perché alla genericità delle "ragioni di credito" di cui all'art. 69, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sostituisce l'inadempimento all'obbligo di pagamento di somme "recate" da un titolo esecutivo quale il ruolo deve ritenersi.
Inoltre, mentre l'art. 69 coinvolge solo debiti e crediti di amministrazioni statali, l'art. 48-*bis* coinvolge nella garanzia delle ragioni degli agenti della riscossione anche soggetti pubblici diversi dallo Stato (tutte le amministrazioni pubbliche come tali definite dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), purché debitori nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo (così, M. BASILAVECCHIA, in Corriere Tributario n. 33/2008).

Per effettuare la verifica l'operatore inserisce:

- il codice fiscale del beneficiario;
- l'importo da corrispondere;
- il numero identificativo del pagamento da effettuare.

Equitalia Servizi S.p.A. controlla, avvalendosi del sistema informativo[11], se risulta un inadempimento a carico del beneficiario e ne dà comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento, rubricato "*Effetti della verifica*", se Equitalia Servizi S.p.A. risponde alla richiesta comunicando l'inesistenza di inadempimenti, ovvero non fornisce alcuna risposta nei cinque giorni feriali successivi alla richiesta, il soggetto pubblico procede al pagamento, a favore del beneficiario, delle somme ad esso spettanti.[12]

Diversamente, qualora Equitalia Servizi S.p.A. dovesse comunicare – sempre entro il medesimo termine di cinque giorni – l'esistenza di inadempimenti per un ammontare almeno pari a 10.000 euro, il pagamento resta sospeso per un periodo massimo di trenta giorni e limitatamente all'imposto iscritto a ruolo.[13]

Inoltre, nel caso in cui il debitore dell'agente della riscossione vanti un credito nei confronti del soggetto pubblico per un importo superiore all'inadempimento, allo stesso compete unicamente la differenza tra il credito da lui vantato e le somme complessivamente spettanti, comprensive di diritti ed interessi, all'agente della riscossione.

Nel corso dei trenta giorni successivi, l'Agente della riscossione, dopo aver ricevuto la segnalazione da Equitalia Servizi S.p.A. del pagamento in corso di effettuazione da parte di un soggetto pubblico nei confronti di un beneficiario inadempiente, procede alla notifica, tanto al soggetto pubblico (terzo) che al beneficiario inadempiente (debitore), di un ordine di pagamento per pignoramento presso terzi, con il quale, ai sensi degli articoli 48-*bis* e 72-*bis*, del D.P.R. n. 602/1973:

---

[11] L'art. 1, comma 1, lett. d), del D.M. n. 40/2008, chiarisce che per "sistema informativo" deve intendersi "*l'insieme delle informazioni relative ai beneficiari che risultano inadempienti, contenute nelle banche dati condivise tra gli agenti della riscossione, con gestione delle attività informatiche da parte di Equitalia Servizi S.p.A., e delle procedure di interrogazione di tali banche dati e di comunicazione delle relative informazioni*".

[12] A tal fine assume, quindi, rilievo anche il silenzio-assenso dell'agente della riscossione, che si traduce nell'autorizzazione (implicita) al pagamento delle somme dovute.

[13] In tal caso, il regolamento dispone che "*la richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione ai sensi del citato articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 602 del 1973"* e "*la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 contiene l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti*".

- ordina al soggetto pubblico di versare direttamente all'agente della riscossione, entro quindici giorni dalla notifica dell'atto, l'ammontare del debito dichiarato nei confronti del debitore beneficiario inadempiente fino a concorrenza del credito spettante;
- intima al debitore e al terzo, rispettivamente, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le suddette somme e di non disporre delle somme per le quali è ordinato il pagamento.

Se entro tale termine l'Agente della riscossione non procede alla notifica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, ai sensi dell'art. 72-*bis*, del D.P.R. n. 602/1973[14], l'amministrazione pubblica dovrà effettuare il pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

Se durante il periodo di sospensione intervengono pagamenti da parte del beneficiario "moroso", ovvero provvedimenti di annullamento parziale o totale del debito iscritto a ruolo, l'agente della riscossione comunica prontamente tale circostanza al soggetto pubblico, indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo può, conseguentemente, effettuare a favore del beneficiario.

In definitiva, la funzione della procedura di sospensione del pagamento è quella di creare un lasso di tempo (trenta giorni) entro il quale, prima che la somma entri nella disponibilità del creditore, essa resta a disposizione dell'agente della riscossione al fine di procedere al pignoramento presso terzi di cui all'art. 72-*bis*, del D.P.R. n. 602/1973, mediante ordine diretto al soggetto pubblico di pagare le somme nelle mani dell'agente stesso.

In altre parole, l'art. 48-*bis*, del D.P.R. n. 602/1973, consente all'agente della riscossione di intimare al soggetto pubblico di pagare direttamente a sé medesimo, anziché al contribuente, le somme dovute all'Erario.

---

[14] L'art. 72-*bis*, del D.P.R. n. 602/1973 – nella versione novellata dall'art. 2, comma 6, del D.L. n. 262/2006, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 – prevede che l'atto di pignoramento, da redigere nella forma prescritta dall'art. 543, del Codice di Procedura Civile, debba contenere l'ordine al terzo di pagare il debitore direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede, in luogo della citazione del terzo a comparire davanti al giudice per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547, del Codice di Procedura Civile.

Il menzionato art. 543, del Codice di Procedura Civile, dispone poi che "*il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore …*". L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore, l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice; la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente; la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione del terzo ed il debitore sia presente alla dichiarazione ed agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i cosiddetti crediti impignorabili.

3.4 La nozione di pagamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la Circolare 29 luglio 2008, n. 22, ha chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 48-*bis*, per "pagamento" si intende qualsivoglia adempimento di un obbligo contrattuale di natura privatistica.
Ciò posto, si può fondatamente ritenere che la norma in argomento non debba applicarsi al semplice trasferimento di somme che, pur transitando per la pubblica amministrazione, non costituisce, tuttavia, un vero e proprio pagamento nel senso *supra* illustrato.
Non sono, quindi, soggetti all'obbligo di verifica i trasferimenti effettuati in base a specifiche disposizioni di legge o per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall'Unione Europea o, ancora, a clausole di accordi internazionali.
Si è, inoltre, dell'opinione che in presenza di un chiaro interesse pubblico alla erogazione di provvidenze economiche, al fine di non compromettere il conseguimento degli obiettivi affidati alla pubblica amministrazione, non possa trovare applicazione l'art. 48-*bis*, norma a carattere generale, dunque, cedevole di fronte a norme connotate da specialità.
Sono, altresì, escluse dalla sospensione tutte le somme che per loro natura sono impignorabili e quelle relative ai diritti fondamentali della persona, quale il diritto alla salute (art. 32 della Costituzione).
A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Circolare annovera tra gli esborsi esclusi dall'obbligo di verifica:

- il versamento di tributi o contributi assistenziali e previdenziali;
- i rimborsi di spese sanitarie relative a cure rivolte alla persona (trattamenti emodialitici, terapie radianti, trapianti, etc.);
- la corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona (*i.e.:* l'indennità post-sanatoriale disposta dall'art. 5, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, per i cittadini colpiti da tubercolosi) o al ristoro di un danno biologico subito (*i.e.:* l'indennità a soggetti danneggiati a seguito di trasfusioni o vaccinazioni prevista dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210);
- il pagamento di spese concernenti esigenze di difesa nazionale o missioni di peacekeeping;
- il pagamento di spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;
- i pagamenti a titolo di assegno alimentare;
- i sussidi e provvidenze per maternità, per malattie e per sostentamento;
- le indennità per inabilità temporanea al lavoro (come previsto dall'art. 110, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124);
- i finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari.

Per quanto riguarda la determinazione della soglia di 10.000 euro, oltre la quale scatta l'obbligo di verifica, la Circolare precisa che l'importo del pagamento deve ritenersi al lordo dell'I.V.A. ed al netto di eventuali ritenute fiscali alla fonte (*i.e.:* nel caso di prestazioni di lavoro autonomo).
Il termine pagamento, nell'accezione *supra* delineata, include infatti, necessariamente, l'intero importo delle somme da corrispondere al soggetto beneficiario per soddisfare l'obbligazione assunta.

3.5 Il concetto di inadempimento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito il concetto di inadempimento quale "*mancato assolvimento da parte del beneficiario, nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai sensi degli articoli 12 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 …*".
Conseguentemente, fino a che la cartella non diviene definitiva (sessanta giorni dalla notifica), i soggetti pubblici sono tenuti a procedere al regolare pagamento delle somme dovute.
La verifica in ordine ad un eventuale inadempimento riguarda l'ammontare complessivo delle somme iscritte a ruolo a carico del beneficiario, anche se derivanti da più cartelle di pagamento che possono essere emesse non solo con riferimento ad imposte e tasse, ma anche in relazione a qualsiasi tipologia di entrata riscuotibile tramite ruolo.

3.6 La cartella di pagamento

Stante il tenore meramente letterale e testuale della norma, si ritiene che il termine "cartella di pagamento" consenta di poter escludere dall'ambito applicativo della norma *de qua*, l'inadempimento relativo a:

- avvisi bonari;
- avvisi di liquidazione;
- avvisi di accertamento;
- avvisi di rettifica;
- sentenza sfavorevole al contribuente cui non ha fatto seguito la rituale notifica della cartella di pagamento;
- iscrizione a ruolo di somme cui non ha fatto seguito la rituale notifica della cartella di pagamento.

3.7 Natura del credito esposto nella cartella di pagamento

Sebbene il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sia rubricato "*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*", cionondimeno alcune disposizioni normative in esso contenute sono state poi estese, nel tempo, anche alla riscossione di entrate (tributarie o non tributarie) diverse dalle mere imposte sul reddito.
Segnatamente, l'art. 18 "*Estensione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*", Capo II, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, recante "*Riordino della disciplina della riscossione mediante ruoli*", testualmente prevede che "*Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'articolo 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori*".
Ancora, il richiamato art. 17, dello stesso D.Lgs. n. 46/1999, dispone poi quanto segue: "*Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (…) Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni interamente partecipate dallo Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti (…)*".
Ciò posto si è, dunque, dell'avviso che qualsiasi credito, indipendentemente dalla sua natura e dall'Ente creditore, esposto in una cartella di pagamento emessa ai sensi del citato D.P.R. n. 602/1973, rientri nell'ambito applicativo dell'art. 48-*bis*.
La conclusione ora esposta vale anche in ordine al titolo, definitivo o provvisorio, su cui si fonda l'iscrizione a ruolo. Infatti, non sussistono valide ragioni giuridiche che conducono ad operare una differenziazione, per quanto attiene all'applicazione dell'art. 48-*bis*, tra una cartella di pagamento basata su un'iscrizione a ruolo definitiva (art. 14, del D.P.R. n. 602/1973) con una cartella emessa a seguito di iscrizione operata sulla scorta di accertamenti non definitivi (art. 15, del D.P.R. n. 602/1973). Di talché, in entrambi i casi, dal punto di vista strettamente giuridico, l'agente della riscossione, in assenza di un provvedimento di sospensione, può procedere coattivamente nei confronti del debitore.
Qualora la cartella di pagamento sia stata impugnata in sede giurisdizionale, la disciplina dell'art. 48-*bis* non opera a condizione che, su richiesta del contribuente,

il giudice abbia emesso la sentenza di sospensione della cartella stessa, ai sensi dell'art. 47, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.[15]
Nella diversa ipotesi in cui, invece, sia stata già depositata una sentenza favorevole al contribuente, si ritiene che, anche nelle more dell'emanazione del dovuto provvedimento di sgravio, la circostanza sia idonea, sempreché adeguatamente dimostrata, a non comportare la sospensione del pagamento, stante la non fondatezza della pretesa creditoria esposta nella impugnata cartella di pagamento. Né a tale riguardo, si ritiene possa incidere l'eventuale sola proposizione da parte dell'Amministrazione finanziaria di gravame alla sentenza favorevole al contribuente.
Le disposizioni dell'art. 48-*bis* non operano, altresì, nel caso di:

- richiesta accordata di rateazione delle somme iscritte a ruolo;
- sospensione amministrativa della riscossione;
- sospensione d'ufficio da parte della stessa Amministrazione finanziaria, in via di autotutela.

In tutte le situazioni sopra delineate, appare chiaro che non si è in presenza di una cartella per la quale è scaduto il termine di pagamento, essendo stato emesso un provvedimento che ha inciso proprio su detto termine.

3.8 Pagamento di stipendi

Con la Circolare n. 28/2007, in sede di definizione delle prime modalità applicative della disciplina introdotta dall'art. 48-*bis*, si era ritenuto di dover escludere dall'obbligo di verifica i pagamenti delle somme erogate a titolo di stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti connessi a prestazioni di lavoro dipendente o assimilate. Da un lato, infatti, tali erogazioni si configurano per le pubbliche amministrazioni quali spese fisse ed obbligatorie, per cui appaiono inderogabili e indilazionabili, dall'altro lato, non emergono in modo così pressante quelle esigenze di tutela della riscossione, atteso che si tratta di rapporti giuridici continuativi, connotati da un certo grado di stabilità, in relazione ai quali la soddisfazione del credito esposto in una cartella di pagamento può avvenire abbastanza agevolmente, applicando la vigente normativa speciale (D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180), senza necessità di procedere all'espletamento della previa verifica di cui all'ormai noto art. 48-*bis*.
Il D.M. n. 40/2008 ha, invece, di fatto, incluso nell'obbligo della menzionata verifica anche le somme erogate per stipendi e pensioni. In effetti, l'art. 3, comma 4,

[15] L'art. 39, dell'ormai noto D.P.R. n. 602/1973, esclude infatti che il ricorso prodotto avanti il giudice tributario abbia un automatico effetto sospensivo. La sospensione deve essere, infatti, appositamente richiesta al giudice che, sussistendo il *periculum in mora* e il *fumus boni iuris*, emetterà l'ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992.

esplicita che il soggetto pubblico, in caso di riscontrato inadempimento, è tenuto a sospendere il pagamento delle somme dovute al beneficiario sino a concorrenza del debito comunicato da Equitalia Servizi S.p.A., specificando che per i pagamenti relativi ai crediti di cui all'art. 545, terzo comma, del Codice di Procedura Civile, nella sospensione si deve tener conto dei limiti fissati dal quarto comma del medesimo articolo e dall'art. 2 del D.P.R. n. 180/1950. Gli anzidetti crediti sono, appunto, "*gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza*".
Ciò precisato, si reputa che la soglia di 10.000 euro sia da riferirsi al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. La delineata interpretazione poggia invero, su ragioni sistematiche e di corretta esegesi della disciplina richiamata, fondate sulla constatazione che i diversi limiti previsti per il pignoramento sulle suddette somme sono valutati sempre al netto delle ritenute.
In aggiunta a quanto finora osservato, appare utile ed opportuno segnalare che, in ogni caso, non devono essere soggetti a verifica *ex* art. 48-*bis* i trasferimenti di somme da destinare successivamente al pagamento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti. Il legislatore ha infatti, in più occasioni, posto particolari attenzioni e tutele nel garantire l'integrità di tali somme costituenti la provvista finanziaria per l'erogazione delle retribuzioni al personale, sottraendole, *ab origine*, dalla sottoposizione a procedure esecutive. Ad esempio, l'art. 159, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e l'art. 1, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, prevedono che non possono essere sottoposte a esecuzione forzata le somme di competenza, rispettivamente, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali, destinate al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente.

3.9 Divieto di artificioso frazionamento

Al fine evitare operazioni elusive, realizzate mediante il frazionamento di pagamenti teoricamente unitari, ma fatturati in modo tale da risultare sempre al di sotto della soglia di 10.000 euro, la Circolare n. 22/2008 chiarisce che occorre avere riguardo alle pattuizioni contrattuali ed alle correlative scadenze stabilite. Ad esempio, nell'ipotesi di appalto di lavori, il pagamento coinciderà con gli stati di avanzamento lavori (SAL) e con il saldo finale, mentre nei contratti di fornitura di beni o servizi con cadenza periodica varrà il criterio del pagamento dei beni o servizi di volta in volta forniti.

3.10 Contratti di mutuo

Il Ministero è dell'avviso che anche le restituzioni di somme relative a contratti di mutuo o ad altre operazioni di indebitamento possano ritenersi escluse dall'applicazione della norma in esame.

3.11 Cessione del credito

Nell'ipotesi di cessione del credito (di cui agli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile ed alla legge 21 febbraio 1951, n. 52, per le cessioni dei crediti d'impresa), la verifica prevista dall'art. 48-*bis* va effettuata esclusivamente nei confronti del creditore originario (cedente), a prescindere dalla circostanza che la cessione del credito sia avvenuta con, o senza, il consenso del soggetto pubblico debitore (ceduto). In altri termini, nei confronti del soggetto cui è stato trasferito il diritto di credito (cessionario) – subentrato nel rapporto con la pubblica amministrazione in virtù di un contratto stipulato tra privati al quale la stessa è rimasta estranea – non sussistono i presupposti per procedere alla verifica disciplinata dal regolamento.
Qualora l'esito della verifica effettuata nei confronti del cedente evidenzi una situazione legittimante la sospensione del pagamento, l'amministrazione può comunque opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del creditore originario, ivi inclusa quella disciplinata dall'art. 48-*bis*.

3.12 Factoring

Anche per quanto concerne alcune operazioni di finanziamento, quali quelle relative a contratti di factoring, ancorché configurati come meccanismi più complessi della cessione del credito, si ritiene possano essere effettuate analoghe considerazioni.
Infatti, è stato osservato che in relazione al contratto di factoring "*il debitore ceduto può opporre al cessionario solo le eccezioni opponibili al cedente*" (Corte di Cassazione, sentenza 30 giugno 2005, n. 13957).
Pertanto, in ordine a tale tipo di contratto valgono le indicazioni fornite in tema di cessione del credito.
Le *supra* esposte considerazioni nell'ambito del contratto in argomento fanno riferimento, evidentemente, alla posizione dell'amministrazione nella veste di debitore ceduto.
In ordine al corrispettivo contrattuale dovuto al *factor* per il contratto, nella diversa ipotesi in cui l'amministrazione assume la veste di creditore cedente, non sussistono ragioni per ritenere che l'adempimento sia sottratto agli obblighi disciplinati dal regolamento.

3.13 Raggruppamenti temporanei di imprese

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese e, ora, di raggruppamento temporaneo di imprese (art. 37, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), la verifica prevista dall'art. 48-*bis* andrà effettuata sia in capo all'impresa mandataria che nei riguardi delle imprese mandanti.
In particolare, la verifica in discorso, nel caso in cui le mandanti non emettano fattura alla stazione appaltante, andrà effettuata, per ogni singola impresa, con riguardo alla parte dell'importo in pagamento parametrato alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Invece, nel caso di pagamento frazionato, l'impresa mandataria potrà, se del caso, individuare – anche per ogni stato di avanzamento lavori (SAL) – importi di pertinenza delle varie imprese sulla base dei lavori eseguiti da ciascuna, pure laddove ciò sia avvenuto non in conformità alla quota di partecipazione.

3.14 Procedure concorsuali

Per quanto attiene, poi, alla circostanza che il beneficiario del pagamento risulti sottoposto ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria), il Ministero, nella Circolare n. 22/2008, ha affermato che la disposizione di cui all'art. 48-*bis* non opera, trovando, invece, applicazione le specifiche norme contenute nel Titolo II, Capo IV, del D.P.R. n. 602/1973.
In particolare, nel caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa "*il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura*" (art. 87, del D.P.R. n. 602/1973).
Similmente, nel caso di concordato preventivo "*il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura*" (art. 90, del D.P.R. n. 602/1973).

3.15 Pagamenti di somme relative a trattenute operate

Le amministrazioni pubbliche, relativamente a talune somme dovute in pagamento, sono tenute ad operare trattenute a diverso titolo, per norme di legge o in virtù di convenzione (*i.e.:* ritenute previdenziali, premi di polizze assicurative, ritenute sindacali, rate di mutuo, ecc.), ed al loro successivo versamento a terzi in nome e per conto dei soggetti ai quali le trattenute sono state compiute. In buona sostanza, dal punto di vista contabile delle medesime amministrazioni, le suddette movimentazioni finanziarie rappresentano delle operazioni inquadrabili nelle cosiddette "*partite di giro*".

Nella fattispecie descritta, sostenere l'operatività della disposizione recata dall'art. 48-*bis* potrebbe comportare la configurazione di un pregiudizio in danno del soggetto al quale è stata operata la trattenuta, soggetto del tutto estraneo agli eventuali rapporti del beneficiario, il quale, quindi, potrebbe risultare inadempiente all'obbligo di versamento derivante da una o più cartelle di pagamento.
Al riguardo, la Ragioneria Generale dello Stato ritiene che, per evitare una potenziale improvvida legittimazione di un danno nei confronti del soggetto che ha subito la trattenuta – con il rischio di essere esposto, a sua volta, ad azioni esecutive da parte del beneficiario – detta tipologia di pagamenti debba risultare esclusa dall'obbligo di verifica previsto dalla disciplina in esame.

3.16 Pagamento a favore di soggetti esteri

L'art. 48-*bis* trova applicazione anche con specifico riferimento ai pagamenti che le amministrazioni pubbliche devono effettuare nei confronti di soggetti residenti all'estero; in tal caso, il controllo va comunque effettuato, laddove il creditore sia in possesso di un codice fiscale in Italia (perché presente con una sede secondaria ovvero, anche in assenza del requisito della stabile organizzazione in Italia, con un ufficio di rappresentanza nel territorio nazionale).
Diversamente, nel caso in cui il creditore estero non sia in possesso di codice fiscale italiano, la pubblica amministrazione debitrice potrà procedere al pagamento senza alcun obbligo di verifica, atteso che, la mancata attribuzione del predetto codice fiscale è sintomatica dell'inesistenza di cartelle di pagamento. Difatti, tra i dati essenziali all'emissione delle stesse figura il codice fiscale (art. 1, del D.M. 3 settembre 1999, n. 321).

4. Profili di illegittimità dell'art. 48-bis

Nell'analizzare l'intervento legislativo sotto lo specifico profilo della conformità al dettato costituzionale, può subito osservarsi come l'art. 48-*bis* richiami, seppur implicitamente, l'istituto del *solve et repete*, da tempo dichiarato costituzionalmente illegittimo.[16]
Il creditore della pubblica amministrazione, per ottenere il pagamento di quanto contrattualmente spettante, potrebbe infatti trovarsi nella deprecabile situazione di dover versare il debito iscritto a ruolo nella cartella di pagamento, ancorché non

[16] La Corte costituzionale, già nella sentenza 24 marzo 1961, n. 21, aveva ritenuto che "*l'istituto del solve et repete sia in contrasto con le norme della Costituzione e che debba essere dichiarata illegittima la disposizione che lo prevede*".

dovuto, ed attivare, successivamente, la procedura di rimborso per il recupero di quanto indebitamente versato.

Qualora, invece, a seguito del "blocco" del pagamento da parte del soggetto pubblico, il contribuente decidesse di non pagare le somme iscritte a ruolo, subirebbe la procedura di pignoramento presso terzi, di cui al citato art. 72-*bis*, del D.P.R. n. 602/1973.

In tal caso, infatti, l'agente della riscossione è legittimato a notificare l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso il soggetto pubblico, con ordine a quest'ultimo, di pagare direttamente all'agente, fino a concorrenza del credito per cui si procede, derogando all'ordinaria procedura di esecuzione presso terzi prevista dall'art. 543, comma 2, numero 4, del Codice di Procedura Civile.

Ancora, non v'è chi non veda come la norma produca un'evidente commistione tra la sfera pubblicistica, concernente l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie, e quella, ancorché di rilevanza pubblica, comunque afferente l'ambito dei rapporti, reciprocamente impegnativi, che intercorrono tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, conclusi con gli strumenti giuridici propri del diritto privato.

Di talché appare, allora, evidente che l'art. 48-*bis* interferisca sugli accordi di natura privatistica, a carattere sinallagmatico, con una misura (*i.e.:* la sospensione del pagamento) unidirezionalmente orientata a danno di un soggetto creditore (privato), con l'esclusivo fine di salvaguardare l'interesse erariale.[17]

---

[17] Al riguardo, non si può non segnalare la circostanza che anche Confindustria è più volte intervenuta nelle competenti sedi esprimendo, in linea generale, una forte contrarietà alla normativa per gli evidenti rischi di penalizzazione del "*sistema impresa*".

Segnatamente, nelle more dell'emanazione del decreto (*rectius* regolamento), Confindustria aveva presentato al Ministero dell'Economia e delle Finanze specifiche osservazioni ed indicazioni per l'attuazione dell'art. 48-*bis*.

Nonostante alcune proposte siano state trasfuse nel testo definitivo dell'art. 48-*bis*, permangono ancora numerosi elementi di criticità evidenziati a suo tempo da Confindustria.

Nella giunta dello scorso 13 novembre 2008, Confindustria ha, infine, proposto l'introduzione di apposite misure finalizzate a "*rimuovere le problematiche connesse alla sospensione dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 48-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973*".

Tra gli auspicati interventi, si segnalano quelli volti a:

- evitare l'applicazione della disciplina di cui al predetto art. 48-*bis* nei confronti di cartelle di qualsiasi natura impugnate, per le quali sia pendente in sede giurisdizionale un ricorso;
- rimodulare il limite di 10.000 euro, parametrandolo ad una percentuale del fatturato del contribuente.

In ogni caso, tenuto conto della rilevanza della questione e dell'impatto negativo che ne potrebbe derivare sull'intero sistema delle imprese che intrattengono, costantemente, rapporti con la pubblica amministrazione, appare plausibile ritenere che Confindustria chieda una ulteriore revisione di natura legislativa dell'intera normativa. Secondo Confindustria è, infatti, evidente che "*la misura del blocco dei pagamenti, senza adeguati correttivi, può determinare conseguenze negative sulla gestione finanziaria delle imprese*".

In altre parole, in aggiunta alla procedura di riscossione coattiva dei tributi, il legislatore ha previsto un ulteriore privilegio per la pubblica amministrazione, arrivando finanche a modificare le modalità di adempimento delle obbligazioni sorte a seguito di accordi negoziali di natura privatistica intercorsi tra soggetti pubblici e soggetti privati.[18]

Diversamente argomentando, la disposizione legislativa in esame appare eccessiva ed irragionevole, in quanto l'ordinamento giuridico non contempla, *mutatis mutandis*, il medesimo potere, in capo al soggetto privato, di sospendere i propri pagamenti nei confronti di amministrazioni pubbliche fintantoché non siano state soddisfatte le proprie ragioni creditizie vantate nei confronti di soggetti pubblici.

Orbene, alla luce di tutte le argomentazioni sin qui esposte si ritiene, quindi, che la norma contenuta nell'art. 48-*bis*, del D.P.R. n. 602/1973, sia lesiva, da un lato, del principio di uguaglianza sostanziale garantito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto fissa il limite di 10.000 euro senza tener conto della differente capacità economica dei contribuenti di diverse dimensioni e, dall'altro lato, del principio di capacità contributiva, di cui all'art. 53 della Costituzione, in quanto il contribuente sarebbe tenuto a corrispondere tributi sulla base di un atto di riscossione ancorché non definitivo.

In definitiva, l'eventuale sospensione del pagamento risulta ingiustificatamente lesiva del legittimo diritto, spettante in capo al soggetto privato, alla regolare e tempestiva soddisfazione della propria posizione creditoria nei confronti della pubblica amministrazione; vicenda obbligatoria il cui regolare pagamento non può esser posto in subordine all'adempimento di altre, del tutto diverse obbligazioni, in merito alla cui soddisfazione l'Amministrazione finanziaria già dispone di speciali strumenti di riscossione coattiva.

Di talché, per tutto quanto sin qui argomentato, si può fondatamente sostenere il carattere manifestamente incostituzionale dell'intervento legislativo di cui trattasi.

[18] Anche la Corte di Cassazione, con la sentenza 30 novembre 2006, n. 25506, si è pronunciata contro la prassi legislativa di disporre, in materia fiscale, sempre a garanzia dell'Amministrazione finanziaria. Ciò, peraltro, in totale spregio del princìpio generale di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente (art. 10, comma 1, della legge n. 212/2000).

ALLEGATO

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale (Legge Finanziaria 2005*)).

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono individuate nell'elenco che segue. L'elenco è compilato sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (Regolamento UE n. 2223/96, SEC95 – Sistema Europeo dei Conti).
I criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico-economica, indipendenti dal regime giuridico che governa le singole unità istituzionali.

Elenco Amministrazioni Pubbliche per tipologia[1]

Amministrazioni Centrali

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri[2]
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale

Agenzie fiscali

Agenzia del demanio
Agenzia del territorio
Agenzia delle dogane
Agenzia delle entrate

Enti di regolazione dell'attività economica

Agenzia italiana del farmaco – AIFA
Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici – APAT
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGE.NA.S
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A. – ARAN

[1] La classificazione statistica per tipologia è introdotta esclusivamente per facilitare la lettura dell'elenco.
[2] Le Istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono considerate a fini statistici Unità Locali del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.
Le Soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale sono considerate a fini statistici Unità Funzionali del Ministero per i beni e le attività culturali.

Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA
Cassa conguaglio per il settore elettrico
Cassa conguaglio trasporti di gas petroli liquefatti
Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione – CNIPA

Enti produttori di servizi economici

Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali
Agenzia nazionale del turismo
Amministrazione degli archivi notarili
Anas S.p.A.
Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario - CEFPAS
Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC
Ente nazionale risi
Equitalia giustizia S.p.A.
Equitalia servizi S.p.A.
Equitalia S.p.A.
Fondo di rotazione per le politiche comunitarie
Fondo innovazione tecnologica
Fondo mobilità manodopera
Gestione ex azienda di stato per le foreste demaniali
Istituto nazionale per il commercio estero – ICE
Italia Lavoro S.p.A.
Patrimonio dello Stato S.p.A..

Autorità amministrative indipendenti

Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Autorità garante della concorrenza e del mercato – ANTITRUST
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni
Autorità per l'energia elettrica e il gas
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Garante per la protezione dei dati personali
Registro Italiano Dighe – RID[3]

Enti a struttura associativa

[3] Soppresso con Decreto legge 3 ottobre 2006 N. 262, art.45.

Associazione nazionale autorità e enti di ambito – ANEA
Associazione nazionale comuni italiani – ANCI
Associazione nazionale consorzi universitari – ANCUN
Conferenza dei rettori delle università italiane – CRUI
Federazione dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano – FederBIM
Fondazione centro sperimentale di cinematografia
Fondazione della conferenza dei rettori delle Università italiane
Fondazione Istituto per la finanza e l'economia locale – IFEL
Unione delle province d'Italia – UPI
Unione italiana delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura - UNIONCAMERE
Unione nazionale comuni comunità enti montani – UNCEM

Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

Accademia della Crusca
Accademia nazionale dei Lincei
Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informatica e la promozione culturale in ambito socio sanitario Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006
ARCUS S.p.A.. Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo
Associazione italiana della Croce Rossa – Comitato centrale CRI
Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale
Comitato italiano paralimpico
Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e l'ONU per l'alimentazione e l'agricoltura
Comitato olimpico nazionale italiano – CONI
Coni Servizi S.p.A..
Ente teatrale italiano – ETI
Federazione ginnastica d'Italia (FGdI)
Federazione italiana badminton (FIBa)
Federazione italiana baseball softball (FIBS)
Federazione italiana canoa kayak (FICK)
Federazione italiana canottaggio (FIC)
Federazione italiana cronometristi (FICr)
Federazione italiana danza sportiva (FIDS)
Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL)
Federazione italiana di tiro con l'arco (FITARCO)
Federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC)
Federazione italiana giuoco calcio (FIGC)
Federazione italiana giuoco handball (FIGH)

Federazione italiana giuoco squash (FIGS)
Federazione italiana hockey (FIH)
Federazione italiana hockey e pattinaggio (FIHP)
Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (FIJLKAM)
Federazione italiana motonautica (FIM)
Federazione italiana nuoto (FIN)
Federazione italiana pentathlon moderno (FIPM)
Federazione italiana pesistica e cultura fisica (FIPCF)
Federazione italiana scherma (FIS)
Federazione italiana sci nautico (FISN)
Federazione italiana sport del ghiaccio (FISG)
Federazione italiana sport invernali (FISI)
Federazione italiana taekwondo (FITA)
Federazione italiana tennis tavolo (FITET)
Federazione italiana tiro a volo (FITAV)
Federazione italiana triathlon (FITRI)
Federazione italiana vela (FIV)
Federazione medico sportiva italiana (FMSI)
Federazione pugilistica italiana (FPI)
Fondazione biblioteca europea di informazione e cultura – BEIC
Fondazione centro internazionale radio medico – CIRAM
Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto
Fondazione Istituto nazionale del dramma antico
Fondazione La Biennale di Venezia
Fondazione La Quadriennale d'arte di Roma
Fondazione La Triennale di Milano
Fondo edifici di culto
Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente
Lega italiana per la lotta contro i tumori
Museo storico della liberazione
Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche – SEPS
Unione italiana tiro a segno
Unione nazionale incremento razze equine – UNIRE
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia

Enti e Istituzioni di ricerca

Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica
Agenzia per la promozione della ricerca europea
Agenzia spaziale italiana – ASI
Centro Italiano per la Ricerca Aerospaziale – CIRA S.p.A..

Centro Ricerche Marine di Cesenatico S.c.p.a.
Consiglio nazionale delle ricerche – CNR
Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura – CRA
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
Ente italiano montagna – EIM
Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente – ENEA
Fondazione Edmund Mach
Fondazione istituto italiano di tecnologia
Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare – ICRAM
Istituto di studi e analisi economica - ISAE
Istituto italiano di medicina sociale
Istituto italiano di studi germanici
Istituto nazionale agronomico per l'oltremare
Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" - INDAM
Istituto nazionale di astrofisica - INAF
Istituto nazionale di economia agraria – INEA
Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV
Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale – OGS
Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione
Istituto nazionale di statistica - ISTAT
Istituto nazionale per la fauna selvatica
Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione - INVALSI
Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - INSEAN
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL
Istituto superiore di sanità - ISS
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL
Museo storico della fisica e centro studi e ricerche Enrico Fermi
Museo Tridentino di scienze naturali
Stazione Zoologica Anton Dhorn

Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

Istituti zooprofilattici sperimentali
Stazioni sperimentali per l'industria

Amministrazioni locali

Regioni e province autonome
Province

Comuni
Comunità montane
Unioni di comuni

Agenzie ed Enti per il diritto allo studio universitario
Agenzie ed Enti per il turismo[4]
Agenzie ed Enti regionali del lavoro
Agenzie ed Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente
Agenzie regionali per la rappresentanza negoziale
Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
Agenzie regionali sanitarie
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale
Autorità portuali
Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliere universitarie, Policlinici e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
Aziende sanitarie locali
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Consorzi di Bacino Imbrifero Montano – BIM
Consorzi di polizia municipale costituiti tra Enti locali
Consorzi di vigilanza boschiva costituiti tra Enti locali
Consorzi e Enti autonomi gestori di Parchi e Aree Naturali Protette[5]
Consorzi intercomunali dei servizi socio assistenziali
Consorzi interuniversitari di ricerca
Consorzi universitari costituiti tra Enti locali[6]
Enti regionali di sviluppo agricolo
Fondazioni lirico-sinfoniche
Università e istituti di istruzione universitaria pubblici[7]

Altri enti locali[8]

Agenzia interregionale per il fiume Po - AIPO
Agenzia per i servizi nel settore agro alimentare delle Marche
Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione Sardegna – AGRIS

[4] Sono inclusi gli enti, le agenzie e le società di promozione turistica a prevalente finanziamento pubblico.
[5] E' incluso in tale tipologia l'Ente regionale Roma Natura.
[6] E' incluso in tale tipologia il Consorzio per gli studi universitari di Verona.
[7] Sono incluse in tale tipologia l'Università della Valle d'Aosta, la Libera Università di Bolzano, l'Università di Urbino, l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, la Scuola IMT Alti studi di Lucca, l'UKE – Libera Università Kore di Enna.
[8] Sono inclusi gli enti per i quali è stato accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento UE n. 2223/96 (SEC95 – Sistema Europeo dei Conti).

Agenzia regionale delle strade del Piemonte – ARES
Agenzia regionale per i parchi
Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione della Puglia – ARTI
Agenzia regionale per la difesa del suolo del Lazio - ARDIS
Agenzia regionale per le residenze reali del Piemonte
Agenzia regionale rifiuti e acque della Sicilia – ARRA
Agenzia Umbria Ricerche
Associazione Arena Sferisterio-Teatro di tradizione
Associazione comuni bresciani
Associazione teatrale pistoiese
Autority - Società di trasformazione urbana S.p.A.
Azienda bergamasca formazione
Azienda forestale della regione Calabria
Azienda promozione economica Toscana – APET
Azienda servizi sociali Bolzano
Azienda speciale villa Manin
Azienda strade Lazio S.p.A. – ASTRAL
Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna – CRS4 surl
Centro mondiale della poesia e della cultura G. Leopardi
Consorzio Alta Valdera
Consorzio casalese rifiuti
Consorzio Comuni per il lavoro di Valdina
Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda
Consorzio del comprensorio opitergino
Consorzio del Lario e dei laghi minori
Consorzio di bacino alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani
Consorzio di bacino dei rifiuti dell'astigiano
Consorzio di bonifica 10 Siracusa
Consorzio di bonifica 2 Palermo
Consorzio di bonifica 7 Caltagirone
Consorzio di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera
Consorzio di bonifica della Piana Reatina
Consorzio di bonifica integrale dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano
Consorzio di bonifica integrale del Ferro e dello Sparviero
Consorzio di bonifica Piana di Sibari e Media Valle Crati
Consorzio Due Giare
Consorzio forestale Media Val di Sole
Consorzio gestione associata dei laghi Ceresio, Piano e Ghirba
Consorzio gestione associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese

Consorzio intercomunale Mappano (TO)
Consorzio Istituto per la cooperazione allo sviluppo di Alessandria
Consorzio Istituto per la storia della Resistenza della provincia di Alessandria
Consorzio Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Asti
Consorzio lago di Bracciano
Consorzio obbligatorio unico di bacino del Verbano, Cusio, Ossola,
Consorzio per il sistema bibliotecario Castelli Romani
Consorzio per il sistema informativo regionale SIR Umbria
Consorzio per la depurazione delle acque tra i comuni di Villafranca di Verona e Povegliano Veronese
Consorzio per la gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro
Consorzio per la gestione della biblioteca astense
Consorzio per la valorizzazione turistica Dolce Nordest
Consorzio Sardegna ricerche per l'assistenza alle piccole e medie imprese
Consorzio scolastico Alta Valle Susa
Consorzio servizi rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese
Consorzio smaltimento rifiuti area biellese – COSRAB
Consorzio valorizzazione rifiuti 14
Consorzio Vicenza E'
Consorzio Villa Serra
Ente per le ville vesuviane
Ente autonomo regionale Teatro di Messina
Ente foreste della Sardegna
Ente irriguo umbro – toscano
Ente Olivieri – Museo archeologico oliveriano
Ente parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano
Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia - ERT
Ente siciliano per la promozione industriale
Ente teatrale regionale Teatro Stabile d'Abruzzo
Ente Teatro Stabile di Bolzano
Ente tutela pesca della regione Friuli Venezia Giulia
Ente zona industriale Trieste – EZIT
Equitalia Avellino S.p.A.
Equitalia Basilicata S.p.A.
Equitalia Cerit S.p.A.
Equitalia Emilia Nord S.p.A.
Equitalia Esatri S.p.A.
Equitalia E.TR S.p.A.
Equitalia Ferrara S.p.A.

Equitalia Foggia S.p.A.
Equitalia Frosinone S.p.A.
Equitalia Gerit S.p.A.
Equitalia Get S.p.A.
Equitalia Lecce S.p.A.
Equitalia Marche S.p.A.
Equitalia Nomos S.p.A.
Equitalia Perugia S.p.A.
Equitalia Polis S.p.A.
Equitalia Pragma S.p.A.
Equitalia Romagna S.p.A.
Equitalia Sardegna S.p.A.
Equitalia Serit S.p.A.
Equitalia Sestri S.p.A.
Equitalia Spezia S.p.A.
Equitalia SRT S.p.A.
Equitalia Terni S.p.A.
Equitalia Trentino Alto Adige – Südtirol S.p.A.
Equitalia Udine S.p.A.
Fondazione Bruno Kessler
Fondazione centro internazionale di studi di architettura A. Palladio
Fondazione centro studi Leon Battista Alberti
Fondazione ente autonomo Piccolo Teatro di Milano
Fondazione Gioacchino Rossini
Fondazione i Pomeriggi Musicali
Fondazione i Teatri di Reggio Emilia
Fondazione lucchese per l'Alta formazione e la ricerca
Fondazione Mantova capitale europea dello spettacolo
Fondazione museo di fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo
Fondazione musicale Santa Cecilia di Venezia
Fondazione Rossini Opera festival
Fondazione Teatro Marenco
Fondazione università Gabriele D'Annunzio
Fondazione universitaria Venezia – IUAV
Istituto culturale ladino
Istituto culturale mocheno – cimbro
Istituto di ricerche economico – sociali – IRES
Istituto F. S. Nitti - Agenzia regionale per lo sviluppo delle risorse amministrative ed organizzative
Istituto incremento ippico per la Sicilia

Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali – IPRES
Istituto regionale della vite e del vino
Istituto regionale di ricerca della Lombardia – IRER
Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano dalmata – IRCI
Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana – IRPET
Istituto regionale ville tuscolane
Istituto regionale ville venete
Istituto superiore regionale etnografico
Italia Lavoro – Sicilia S.p.A..
Laore Sardegna
Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali
Museo d'arte moderna e contemporanea – Trento
Museo degli usi e costumi della gente trentina
Museo provinciale dell'Alto Adige per la cultura e la storia ladina
Parco geominerario della Sardegna
Patrimonio del Trentino S.p.A.
Piceno Sviluppo S.c.r.l.
Porto Conte ricerche S.r.l
Quadrilatero Marche - Umbria S.p.A..
Radiotelevisione azienda speciale provincia di Bolzano – RAS
Resais S.p.A..
Riscossione Sicilia S.p.A.
Serit Sicilia S.p.A.
Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A.
Società di trasformazione urbana di Parma "Area Stazione S.p.A.."
Società di trasformazione urbana di Parma "Metro Parma S.p.A.."
Società Opere Pubbliche di Interesse Regionale S.p.A..
Sviluppo e patrimonio S.r.l
Trentino Riscossione S.p.A.
Veneto Agricoltura
Veneto Strade S.p.A.

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti - INARCASSA
Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti
Cassa nazionale del notariato
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti – CNPADC

Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali – CNPR
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense
Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati – EPPI
Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale – EPAP
Ente nazionale di assistenza magistrale – ENAM
Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi – ENPAB
Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi – ENPAP
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti – ENPAF
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari – ENPAV
Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica – ENPAPI
Ente nazionale di previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico – ENPALS
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro – ENPACL
Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura – ENPAIA
Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri – ENPAM
Fondazione ENASARCO
Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri – FASC
Istituto di previdenza per il settore marittimo – IPSEMA
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola – INPGI
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica – INPDAP
Istituto nazionale infortuni sul lavoro – INAIL
Istituto nazionale previdenza sociale – INPS
Istituto Postelegrafonici – IPOST
Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani – ONAOSI